

## TITOLO II

Scopo - Finalità

### ART. 2

Nei primi giorni di febbraio le agenzie di stampa economiche hanno annunciato la richiesta egiziana a cinque banche italiane di un prestito agevolato per un valore di 45 milioni di euro destinato a coprire l'acquisto di due fregate Frame Bergamini e di una serie di velivoli da addestramento avanzato e da combattimento leggero realizzati dalla società Leonardo. L'8 giugno il Governo italiano ha dato un informale via libera per la vendita all'Egitto di due fregate multiruolo Fremm (la Spartaco Schergat e la Emilio Bianchi), originariamente realizzate per la Marina Italiana e che, pertanto, dovranno essere rimpiazzate. A ciò si aggiungono altre 4 navi e 20 pattugliatori (che potrebbero essere costruiti nei cantieri egiziani), 24 caccia multiruolo Eurofighter e altrettanti aerei addestratori M346. Un contratto che confermerebbe l'Egitto come il principale acquirente di sistemi militari italiani.

La realizzazione delle commesse (quelle già concluse e quella in itinere) non può essere riduttivamente confinata nell'alveo delle "scelte politiche" che competono, secondo i principi della Costituzione, al potere esecutivo. C'è, infatti, in tali scelte un vulnus alla nostra Carta molto più profondo di quanto possa apparire.

Al potere esecutivo competono certo gli atti politici e le commesse militari - quale espressione di politica estera e di difesa - sono espressione di esercizio di tale potere in conformità alla nostra Carta Costituzionale. Nondimeno l'atto politico - seppur caratterizzato da larga discrezionalità - ha dei limiti precisi e disegnati dal Potere legislativo che ne costituiscono contraltare e contrappeso.

Orbene, in materia di autorizzazione alla vendita di armi l'atto politico del potere esecutivo è vincolato da una rigida normativa, interna e internazionale, che trova fondamento nei precetti degli articoli 10 e 11 della Costituzione. In questo quadro la legge n. 185 del 1990 non lascia spazio ad alcuna speculazione giuridica:

- a) non si può commerciare in armi con governi responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani;
- b) non si può commerciare in armi con Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) non si può commerciare in armi con Paesi in conflitto armato, che pure rispettino i diritti umani, se ciò non avviene attraverso il parere delle Camere.

Si tratta, inoltre, di principi ulteriormente rafforzati dalla legge 4 ottobre 2013, n. 118 di ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Il comitato, che ha come finalità quella di promuovere, organizzare e coordinare azioni amministrative e giudiziarie finalizzate a dichiarare inefficaci ed invalide le autorizzazioni del Governo Italiano alla realizzazione delle commesse militari con l'Egitto. In particolare avviando campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle violazioni di legge e della Costituzione relative alle Autorizzazioni già concesse ed in fase di concessione e con ogni altro strumento previsto dalla legge idoneo a perseguire detta finalità.

E' fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### TITOLO III

#### Promotori

##### ART. 3

Il numero dei promotori è illimitato. Possono essere promotori, oltre che i fondatori, del comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.

##### ART. 4

Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Comitato Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato. In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

##### ART. 5

La qualifica di promotore da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

#### ART. 6

I promotori sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi

Perdita della qualifica di promotore

#### ART. 7

La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

#### ART. 8

Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Esecutivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del promotore: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato. Successivamente il provvedimento del Comitato Esecutivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei promotori;

#### ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante lettera.

### TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

#### ART. 10

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi dei promotori; b) oblazioni dei sottoscrittori; c) eredità, donazioni e legati; d) riserve formate con utili; e) altre riserve accantonate; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato;

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### Esercizio Sociale

##### ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### TITOLO V

##### Organi del Comitato

##### ART. 12

Sono organi del Comitato: a) l'Assemblea dei promotori b) il Presidente c) il vice presidente d) il Comitato Esecutivo

##### Assemblee

##### ART. 13

L'assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono gli organizzatori (membri del Comitato Esecutivo).

##### ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga

presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria: a) emanazione del programma b) elezione del Presidente c) nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo) d) approvazione del rendiconto economico-finanziario; e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; f) approvazione di eventuali Regolamenti; g) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei promotori

#### ART. 15

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato nominando i liquidatori.

#### ART. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso via PEO almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico -finanziario. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o gli Organizzatori lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei promotori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto i promotori maggiorenni. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni promotore può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un promotore.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega, salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori.

Le Assemblee possono svolgersi anche tramite collegamento telematico

#### ART. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Comitato Esecutivo

ART. 18

Il Comitato Esecutivo è composto dagli organizzatori, nominati dall'Assemblea dei promotori fra i membri del Comitato ; il numero degli organizzatori è determinato dall'Assemblea ed è compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5. Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle deliberazioni assembleari. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Comitato Esecutivo: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico - finanziario; c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all'Assemblea dei promotori; f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo PEO non meno di 2 giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni adunanza , redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Esecutivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Presidente

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Comitato Esecutivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l'attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del

Comitato Esecutivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

#### ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Comitato Esecutivo, Promotori), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

#### TITOLO VI

Scioglimento

#### ART. 23

Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

#### ART. 25

L'interpretazione del presente Statuto nel suo complesso e per ciascun singolo articolo è informata al principio della fiducia e del legame culturale e sociale che caratterizza ciascun Promotore senza distinzione di gerarchia o di ruolo.

Il presente Statuto ha natura provvisoria ed è finalizzato alla mera gestione delle attività del Comitato art. 11 fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei Promotori che dovrà essere fissata entro e non oltre il 31 marzo 2020 che avrà all'ODG, oltre gli argomenti che verranno indicati dal Comitato Esecutivo, tutte le cariche statutarie ed eventuali modifiche allo Statuto e del Regolamento.